

Comune di Sauze d'Oulx

Regolamento del Consiglio Comunale

Approvato in bozza dalla G.C. con atto n. 14 del 21 gennaio 2000

Approvato dal C.C. con atto n. 3 del 27 gennaio 2000

Pubblicato per 15 giorni dal 1° febbraio 2000 al 16 febbraio 2000

Ripubblicato per 15 giorni dal 23 febbraio 2000 al 9 marzo 2000

Modificato dal C.C. con atto n. 29 del 27 giugno 2012

Ripubblicato per 15 giorni dal 23 luglio 2012 al 07 agosto 2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività del Consiglio comunale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 2 - Interpretazione del regolamento

1. Il Presidente del Consiglio comunale, udito il parere del Segretario Comunale, adotta decisioni in merito a particolari situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento.

Articolo 3 - Luogo delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico, di forza maggiore o di opportunità lo richiedano, il Sindaco, determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione;

2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

3. In occasione delle sedute del Consiglio vengono esposte all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, le bandiere nazionale, europea e della Regione Piemonte, ed eventualmente quella del Comune.

TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 4 - Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o supplenza, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.

3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità alla carica di consigliere per taluno dei membri del Consiglio, ciascun membro del Consiglio potrà chiedere la parola, compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervenuto avrà diritto di replicare una sola volta.

4. Al termine della discussione, il Presidente porrà in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti ed in tal caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito dal candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.

5. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.

6. Al termine delle eventuali procedure di surrogazione il Consiglio procederà alla convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge. È prevista un'unica votazione palese per tutti i Consiglieri eletti ed eleggibili, mentre si effettueranno separate votazioni palesi per i casi relativi agli eletti per i quali sussista una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

7. Quando al momento della elezione esista qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero essa si verifichi successivamente all'elezione, qualunque altro membro del Consiglio può sollevare l'eccezione e il Consiglio cui l'interessato fa parte gliela contesta. Il segretario comunale notifica la contestazione al consigliere interessato entro le ventiquattro ore successive avviando così la procedura prevista dalla legge.

8. Qualora uno o più consiglieri comunali facciano pervenire alla Presidenza la rinuncia alla carica prima della convalida, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della prima seduta, indicando allo stesso i consiglieri che immediatamente seguono nelle graduatorie delle rispettive liste. Nel caso in cui uno o più consiglieri abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia alla carica, il Presidente convocherà sin dalla prima seduta i candidati che immediatamente seguono nella graduatoria di lista i consiglieri rinunciatari.

Articolo 5 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio e assunta immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.

2. Le dimissioni presentate in forma orale sono ammesse soltanto se comunicate ufficialmente durante la seduta del consiglio comunale. Qualora un consigliere dichiari pubblicamente, durante la seduta del Consiglio, le proprie dimissioni, il Presidente lo invita espressamente a confermare tale determinazione, ammonendolo contestualmente che in tal caso le dimissioni saranno da quel momento considerate irrevocabili ed immediatamente efficaci. Ucita la conferma del consigliere interessato, il Segretario Comunale annota il fatto sul processo verbale indicando la data e l'ora in cui tale dichiarazione e la relativa conferma, sono avvenute. Da tale ultimo momento il Consigliere comunale cessa dall'incarico e deve lasciare il seggio consiliare.

3. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Articolo 6 - Indennità, permessi, assicurazioni

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia, di cui in ultimo la legge 3.8.1999 n. 265.

2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, formalmente istituite e convocate.

4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco o incaricati dal Consiglio comunale a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio del comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e da atti di regolamentazione interna. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

5. Il Consiglio comunale delibera di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

6. In sede di approvazione del bilancio di previsione vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire le attività del Consiglio comunale. La Giunta comunale non potrà adottare variazioni a tale risorse finanziarie, in ossequio all'autonomia contabile del Consiglio comunale.

Articolo 7- Diritto di accesso agli atti

1. I consiglieri, in relazione all'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso degli uffici del comune, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, dei concessionari comunali e delle società costituite dal comune.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante consultazione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi in possesso dei soggetti di cui al comma precedente.
3. L'esercizio del diritto di accesso non può essere escluso o limitato, se non per i documenti coperti da segreto di Stato o d'ufficio, per specifiche disposizioni di legge.
4. I consiglieri, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, si rivolgono al Segretario comunale, presentando istanza anche verbale. La consultazione dei documenti ha luogo durante l'orario d'ufficio, in presenza, ove occorra, del Segretario, del responsabile dell'unità organizzativa che detiene il documento o dell'addetto da questi delegato.
5. I consiglieri non possono asportare anche temporaneamente gli atti e i documenti oggetto di consultazione, fuori del luogo ove sono conservati; è possibile prendere appunti, ma non tracciare segni, o produrre abrasioni o manomettere in qualsiasi modo i documenti visionati.
6. La richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati.
7. Il diritto di consultazione, compatibilmente con le caratteristiche dei documenti, comporta il diritto di estrarre copia dai medesimi. Su tale copia deve essere espressamente indicato che trattasi di "copia esclusivamente destinata agli usi inerenti le funzioni del consigliere comunale".
8. La copia è rilasciata in carta libera e nessun rimborso delle spese di riproduzione è dovuto da parte del consigliere richiedente.
9. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 8 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto, indipendentemente dalla appartenenza ad un gruppo consiliare.

Articolo 9 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale.
2. Possono presentare proposte di deliberazione, mozioni, interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
3. I consiglieri hanno, altresì, facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 10 — Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio

1. Qualora un quinto dei consiglieri assegnati lo richieda, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, purché l'argomento da trattare rientri nella competenza del Consiglio comunale.
2. Il termine di cui al comma 1. decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato ai sensi dei commi precedenti, i consiglieri richiedenti debbono a loro cura allegare contestualmente la relazione e il dispositivo di deliberazione proposto. La proposta di delibera, dovrà eventualmente essere sottoposta al rilascio dei pareri di cui all'art. 53, c. 1 e 2 della legge 142/90.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, provvederà il Prefetto, ai sensi dell'art. 36 della legge L. 142/90 e s.m.e i.

Articolo 11 - Diritto di richiesta di controllo preventivo degli atti della Giunta comunale.

1. Entro dieci giorni dall'affissione delle delibere di Giunta comunale all'Albo pretorio, le stesse se adottate nelle materie di cui all'art. 17, comma 38¹ della legge 15.5.1997 n. 127, possono essere sottoposte al controllo, quando un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
2. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero, l'oggetto della deliberazione a cui ci si riferisce devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco. Il Segretario provvede all'invio dell'atto al Comitato di controllo entro i cinque giorni successivi a quello in cui perviene la richiesta.

Articolo 12 - Diritto alle funzioni rappresentative

1. I consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. A tal fine il Sindaco informa i consiglieri delle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette.

Articolo 13 - Dovere di partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle commissioni delle quali è membro e, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio comunale.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Segretario comunale il quale ne dà notizia in apertura di seduta. Nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore, non sia possibile inviare in tempo utile una comunicazione scritta, è ammessa la comunicazione verbale alla segreteria comunale, da parte del consigliere che prevede l'assenza, ovvero, in caso di grave impedimento, del capogruppo del consigliere interessato, salvo successiva regolarizzazione mediante comunicazione scritta.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

TITOLO III - FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 14 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale svolge funzioni di indirizzo, di controllo ed ha competenza esclusiva nelle materie attribuitegli dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo si concretizzano negli atti di programmazione generale dell'ente. Le funzioni di controllo del Consiglio rivestono carattere politico-amministrativo rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti adottati in materia di indirizzo.
3. E' facoltà del Consiglio, anche attraverso le sue articolazioni di cui ai successivi articoli, richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Il controllo politico - amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e di altri organismi ai quali il Comune partecipi finanziariamente, è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati

¹ Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione, rispetto alla finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni effettuate dal revisore del conto relative a disfunzioni ed irregolarità, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale si avvale di apposite commissioni permanenti e temporanee. Le commissioni esercitano le funzioni di controllo con tutti i poteri e le prerogative spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata proponendo l'adozione di eventuali atti.

7. Il Consiglio può incaricare uno o più consiglieri a svolgere attività istruttoria o di controllo nelle materie di sua competenza.

8. Il Consiglio comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, fatte salve le variazioni di bilancio.

Articolo 15 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve dare comunicazione scritta al Sindaco. In caso di adesione ad un gruppo esistente la comunicazione dovrà riportare in allegato la dichiarazione di accettazione da parte del relativo capogruppo.

3. E' costituito il gruppo misto per i consiglieri che, non si riconoscano più nel loro gruppo di adesione né intendano aderire ad altro gruppo esistente.

4. Ogni gruppo nomina un capogruppo. Nel caso in cui un gruppo non provveda a nominare il capogruppo, per dette funzioni si intende nominato il consigliere più anziano di età fra gli iscritti al gruppo stesso,

5. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire l'attività dei gruppi consiliari. Tali risorse possono essere impiegate esclusivamente per compiti di supporto, studio, ricerca, comunicazione, strettamente connessi all'attività consiliare,

6. La ripartizione delle risorse di cui al comma 5, viene effettuata proporzionalmente alla consistenza dei gruppi consiliari. Esse vengono contabilmente assegnate alla responsabilità del Segretario comunale. Il Segretario, sulla base dei programmi di attività predisposti dai singoli gruppi, provvede ad adottare proprie determinazioni di attuazione.

Articolo 16 - Articolazione del Consiglio - Commissioni

1. Per agevolare i lavori del Consiglio comunale, il medesimo si articola in commissioni permanenti e temporanee,

2. Sono commissioni temporanee:

2.1. le commissioni costituite su un unico argomento, con mandato a termine, le quali cessano al momento del raggiungimento dello scopo per cui sono create,

2.2. le commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. Sono commissioni permanenti le commissioni costituite per esaminare ambiti tematici di attività del Comune.

4. E' costituita una commissione consiliare permanente denominata "Conferenza dei capigruppo"

Articolo 17 - La conferenza dei capigruppo

1. I portavoce dei gruppi consiliari, definiti capigruppo, sono riuniti in un'apposita commissione, presieduta dal Sindaco.

2. La commissione dei capigruppo, altrimenti definita Conferenza dei capigruppo, è un organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro sia utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza è altresì la sede nella quale il Sindaco fornisce ai gruppi e, per loro tramite, ai consiglieri comunali, preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.
3. La Conferenza esercita tutte le funzioni attribuitele dai regolamenti del Comune.
4. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Il Sindaco deve altresì convocare la Conferenza quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.
5. I capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla commissione, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente o quando la trattazione dell'ordine del giorno preveda il possesso di specifiche competenze. I capigruppo hanno altresì la facoltà di farsi accompagnare da un consigliere del proprio gruppo in qualità d'uditore.
6. Alla Conferenza può partecipare il Segretario comunale o un suo delegato, i funzionari e consulenti indicati dal Sindaco.
7. Le sedute sono valide quando siano presenti i capigruppo o i loro delegati che rappresentino almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consiglio. Delle riunioni è redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del funzionario designato dal Segretario comunale,
8. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.

Articolo 18 - Le commissioni permanenti, temporanee e le commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione

1. Le commissioni permanenti, quelle temporanee e quelle d'indagine sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale, anche per richiesta di un solo consigliere.
2. Le commissioni permanenti e temporanee si compongono di un numero variabile di consiglieri, anch'esso determinato, di volta in volta dal Consiglio, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza.
3. Le commissioni d'indagine, costituite con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei componenti, si compongono di tre o di cinque membri su determinazione del Consiglio all'atto dell'istituzione. Nel primo caso un posto è riservato alla minoranza; nel secondo, alla minoranza sono riservati due posti.
4. Nell'atto deliberativo di istituzione debbono essere indicati: la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il quesito o i quesiti cui la commissione deve rispondere, il numero dei commissari assegnati, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.
5. I componenti le commissioni di cui al presente articolo debbono rivestire l'incarico di Consiglieri comunali. All'elezione si provvede con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano d'età.
6. La commissione, permanente, temporanea o d'indagine nomina nel proprio seno il Presidente. La presidenza della commissione d'indagine è affidata ad un consigliere rappresentante della minoranza. Il Segretario comunale designa un funzionario comunale che svolgerà le funzioni di segretario della commissione. In carenza di personale, comunicata dal Segretario comunale, il segretario della commissione è designato dal Presidente tra i suoi componenti.
7. Il Presidente convoca e presiede i lavori della commissione, La convocazione viene diramata con apposito avviso negli stessi termini con cui è convocato il Consiglio comunale. In caso di aggiornamento della seduta, ai presenti può essere omessa la convocazione scritta.

8. Al termine dei lavori, il Presidente propone alla commissione un testo di relazione conclusiva. Il testo può essere emendato dalla commissione e sul medesimo si procede a votazione palese. In caso di diversità di giudizio, è ammessa una relazione di minoranza.

9. La relazione del Presidente, e l'eventuale relazione di minoranza, vengono illustrate in sede di Consiglio comunale entro i termini previsti. Qualora, per motivate ragioni o per esigenze informative ulteriori del Consiglio fosse necessario un periodo di approfondimento, l'esistenza della commissione, nonché i poteri, potranno essere prorogati dal Consiglio stesso per un periodo non superiore a quello determinato nella deliberazione istitutiva. Al termine di tale periodo dovranno comunque essere consegnate una o più relazioni.

10. La commissione è investita dei medesimi poteri del Consiglio comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi e opera, per quanto attiene l'acquisizione di atti e documenti, con le prerogative per l'esercizio della funzione di consigliere comunale. Le commissioni hanno la facoltà di convocare ed ascoltare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso Segretario comunale, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento di cui è competente.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco su propria determinazione o a richiesta dei soggetti cui la legge, lo Statuto e il Regolamento conferiscono l'iniziativa, mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio eletto di ciascun consigliere e assessore esterno, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, raggruppati con riferimento ai soggetti proponenti.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della natura della sessione e della seduta, il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della successiva adunanza e il luogo della riunione.

3. Con la trasmissione degli avvisi di convocazione e dell'elenco delle materie da trattare, si intende che i documenti relativi saranno a disposizione dei consiglieri presso la segreteria comunale a norma del successivo art. 23.

4. L'avviso e l'ordine del giorno *sono inviati a mezzo di posta elettronica ai componenti del Consiglio presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero, qualora il Consigliere comunale non disponga di una casella di posta elettronica sono ~~devono essere~~²* consegnati ai consiglieri nel domicilio eletto almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza se in sessione ordinaria e almeno tre giorni prima se in sessione straordinaria.

5. Quando se ne ravvisi l'urgenza, i termini indicati al comma 3., possono essere ridotti a 24 ore; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo richieda, le deliberazioni devono essere differite al giorno successivo. Nei casi previsti dal presente comma l'avviso ai consiglieri può essere spedito per mezzo di telegramma o telefax; del differimento è data notizia ai consiglieri assenti.

6. Le disposizioni del comma 5. si applicano altresì nell'ipotesi di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno spedito, di annullamento della seduta o di variazione del luogo, della data e dell'ora delle sedute già convocate.

7. L'avviso di convocazione deve essere inviato, per doverosa conoscenza, anche al Prefetto ed al Comitato regionale di controllo.

Articolo 20 - Avvisi al pubblico

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario comunale e sotto la sua responsabilità, all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza, e fino al termine della stessa.

2. Il Sindaco provvede a portare a conoscenza della cittadinanza gli atti di cui al comma 1 mediante idonei mezzi informativi, anche trasmettendo l'ordine del giorno agli organi di informazione.

² Comma modificato con deliberazione n. 29 del 27 giugno 2012 *in corsivo le aggiunte ed in barrato le cancellature*

Articolo. 21 - Sessioni e sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria per i seguenti atti ritenuti fondamentali:
 - linee programmatiche del mandato; bilancio annuale e pluriennale e relazioni previsionali e programmatiche; rendiconto della gestione; approvazione e modifica dello Statuto.
2. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.

Articolo 22 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, formato e sottoscritto dal Sindaco, consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta o in ciascuna sessione.
2. Gli oggetti sono iscritti osservando l'ordine delle seguenti categorie di atti:
 - a) interrogazioni presentate dai consiglieri e di competenza consiliare ai sensi dei successivi articoli;
 - b) proposte del Sindaco;
 - c) proposte della Giunta;
 - d) proposte delle commissioni consiliari;
 - e) proposte di deliberazioni, ordini del giorno e mozioni presentate dai consiglieri.
3. L'ordine del giorno è comunicato al revisore dei conti.

Articolo 23 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria comunale di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali. I termini di cui al precedente comma 1 non hanno decorrenza nei giorni festivi e non lavorativi.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte depositate e nei relativi allegati.
4. Le proposte e i documenti devono essere, nel corso dell'adunanza, depositati nella sala consiliare o nelle immediate adiacenze per consentirne la consultazione.

Articolo 24 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio è il Sindaco.
3. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.
6. Il Sindaco è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, nonché questi rivesta l'incarico di Consigliere comunale. In assenza anche del Vice Sindaco, ovvero quando questi non sia Consigliere comunale, presiede la seduta l'Assessore anziano per età. Nel caso di assenza del Sindaco, del Vice Sindaco e della Giunta, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano.

Articolo 25 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non intervengono almeno 6 Consiglieri, oltre al Sindaco o a chi legittimamente lo sostituisce.
2. E' facoltà del Presidente, all'ora fissata dall'avviso di convocazione, di avviare i lavori del Consiglio, limitatamente alla discussione di interrogazioni, indipendentemente dalla esistenza del numero legale.
3. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario comunale che annota i risultati a verbale. Qualora i presenti non raggiungano inizialmente il numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi successivamente l'accertamento fino a quando tale numero risulti raggiunto.
4. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'accertamento, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'accertamento sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al Segretario comunale.
6. Qualora, su richiesta di un consigliere o d'iniziativa del Presidente di procedere alla verifica del numero legale durante la seduta, risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, richiamati inutilmente in aula dal Presidente i consiglieri che si sono assentati, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Nel momento della verifica, il consigliere richiedente è tenuto a rimanere in aula e viene comunque conteggiato tra i presenti.

Articolo 26 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, esclusivamente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza, sia originaria che sopravvenuta del numero legale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle che per legge o per Statuto prevedano una maggioranza qualificata, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione. Quando l'avviso di prima convocazione, stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad avvertire anche solo telefonicamente i soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o che siano risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu poi dichiarata deserta.
4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
5. L'adunanza che segue ad una precedente convocata con il medesimo avviso, la quale sia iniziata con il numero legale dei presenti e successivamente sia andata deserta, è pure essa di seconda convocazione limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

Articolo 27 — Adunanze segrete

1. Premesso che il principio generale è che le adunanze del Consiglio comunale siano pubbliche, l'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni di qualità morali e di capacità professionali.

2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, solo il Segretario comunale e gli assessori non consiglieri.
3. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta quando nella discussione di un argomento debbano essere introdotte valutazioni di cui al comma 1, del presente articolo. In tal caso il Presidente, avuto cura di sospendere la seduta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.
4. L'ordine del giorno di convocazione della seduta consiliare deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare in adunanza segreta privi di ogni riferimento che possa permettere l'individuazione dei soggetti interessati o delle circostanze trattate. L'eventuale deliberazione di merito approvata dal Consiglio è regolarmente affissa all'albo pretorio previa omissione dei riferimenti a soggetti o circostanze che possano violare la segretezza della trattazione e della decisione.

Articolo 28 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario, il Sindaco può provvedere a convocare i dipendenti interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche in virtù degli obbligatori pareri tecnici e contabili necessari per il giusto procedimento, nonché per effettuare relazioni o fornire informazioni e quant'altro risulti necessario,
2. Possono essere invitati alla seduta del Consiglio i consulenti dell'amministrazione e i professionisti incaricati dei progetti e degli studi in trattazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Sulla loro ammissione decide il Presidente. A seguito di parere positivo, il Presidente dichiara la sospensione della seduta e la dichiarazione di avvio della seduta "aperta".

Articolo 29 - Svolgimento delle sedute consiliari

1. Dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita ed aperta, il Presidente avvia i lavori seguendo l'ordine del giorno prefissato, resta nella competenza del Presidente determinare l'eventuale inversione dell'ordine del giorno per ragioni di interesse generale.
2. Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o nel corso della seduta medesima, il Presidente può effettuare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno, Sulle comunicazioni non ha luogo discussione.
3. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il proponente illustra il relativo provvedimento in esame,
4. Qualora sull'argomento in discussione si fosse espressa una commissione consiliare, il Presidente, dato atto del parere della commissione, concede, se richiesta, la parola al Presidente della commissione consiliare, ovvero ai relatori dalla stessa designati. Al termine di dette comunicazioni ha facoltà di intervenire nuovamente prima del dibattito generale, il rappresentante della Giunta.
5. Concluse le relazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione. Ogni consigliere può intervenire una sola volta per ogni singolo argomento trattato e deve concludere il proprio intervento entro il limite massimo di dieci minuti.
6. Nel caso siano posti in discussione emendamenti al testo del dispositivo sottoposto all'esame del Consiglio, gli stessi vengono illustrati, discussi e votati prima del voto conclusivo al provvedimento. Sugli emendamenti è ammesso un solo intervento per ogni consigliere tranne che per il proponente cui è consentito un diritto di replica finale e per non più di cinque minuti ciascuno.
7. Concluso l'esame e la fase di votazione sugli emendamenti, nonché la discussione generale, possono intervenire un consigliere per ogni gruppo per la dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti ciascuno. Hanno inoltre diritto di parola, per dichiarazione di voto, i consiglieri che dissentono dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo.
8. Al termine delle dichiarazioni di voto, a discrezione del Presidente, può essere ammessa una breve replica dell'assessore competente, dopo di che, nei termini previsti dai successivi articoli, si passa

alla fase di votazione sul testo del dispositivo, eventualmente come modificato dall'approvazione di emendamenti. Gli emendamenti presentati in corso di seduta devono però rispettare le procedure dell'istruttoria così come previsto nello Statuto comunale.

Articolo 30 - Deroghe alle procedure previste dal regolamento

1. Per particolari, rilevanti e complesse questioni poste all'ordine del giorno, la Conferenza dei capigruppo può decidere, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, di derogare dalle norme contenute nei precedenti articoli per quanto attiene ai limiti di durata degli interventi, nonché per l'ammissibilità di ulteriori repliche dei consiglieri.
2. Qualora la proposta di deroga, sia stata respinta dalla conferenza dei capigruppo, la questione può essere riproposta durante la seduta consiliare prima della relazione introduttiva sull'argomento per cui si intende richiederla. Sulla richiesta è ammessa unicamente una informazione del Presidente sulle ragioni per cui la conferenza dei capigruppo ha respinto l'istanza, dopodiché, senza discussione si pronuncia il consiglio a maggioranza semplice dei votanti.

Articolo 31 - Richieste di intervento

1. Prima dell'apertura della discussione su di uno specifico argomento, i consiglieri formulano al Presidente la loro richiesta di intervento. Al momento dell'avvio dell'esame dell'argomento in questione, dopo la conclusione delle relazioni introduttive, il Presidente richiede chi intenda iscriversi a parlare e ne comunica l'elenco.

Articolo 32 - Disciplina degli interventi

1. I consiglieri intervengono secondo l'ordine di iscrizione a parlare, salvo che qualcuno dei richiedenti scambi con altri l'ordine del giorno di iscrizione, dandone avviso al Presidente.
2. Nessun consigliere può intervenire senza aver richiesto di parlare al Presidente e senza averne avuta dal medesimo la facoltà.
3. I consiglieri parlano dal loro posto, evitando discussioni in forma di dialogo.
4. A nessuno è consentito interrompere chi parla, tranne al Presidente per richiami al regolamento o all'oggetto della discussione.
5. Nessun discorso può essere interrotto - a meno che, superati i tempi regolamentari, il Presidente non decida diversamente - né rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.
6. Il Presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri che nella loro esposizione si allontanano dall'oggetto della discussione, o comunque divaghino. In caso di inosservanza, il Presidente, richiamato l'oratore per due volte a concludere, può togliergli la parola.

Articolo 33 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale al Presidente all'osservanza del regolamento, o per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, o per l'ordine dei lavori, o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni.
2. Essa ha la precedenza sulla discussione principale, che viene sospesa.
3. Sull'ammissione della mozione d'ordine, qualora nessun consigliere vi si opponga, decide il Presidente. In caso di diniego, il proponente può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione,
4. Sulla mozione d'ordine ammessa possono intervenire, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente ha facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.

Articolo 34 — Mozione di rinvio in commissione

1. I Consiglieri possono richiedere, prima delle dichiarazioni di voto, che la proposta venga rinviata in commissione per l'approfondimento.

2. Nel caso di disaccordo sulla richiesta, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi in merito con votazione palese, senza discussione.
3. Qualora la proposta venga rimessa alla commissione, il Presidente fa riscontrare a verbale a richiesta di quali Consiglieri la proposta sia stata rimessa e chiude la discussione in aula assegnando la proposta di deliberazione alla commissione, provvedendo contestualmente a stabilire esattamente l'oggetto su cui la commissione dovrà riferire o il documento che dovrà redigere e fissando il termine per la conclusione dei suoi lavori. In assenza di determinazione sulla data limite di conclusione dei lavori in commissione, il termine stesso si intende essere di trenta giorni, Contestualmente il Consiglio provvede a costituire la commissione con le modalità indicate dal precedente art. 18.

Articolo 35 — Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti. Sui tempi dei singoli interventi decide il Presidente.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa, La commissione riferisce in forma scritta., entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Articolo 36 - Richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento

1. Ogni consigliere può, in qualsiasi momento, chiedere la parola per richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento. L'intervento ha precedenza e sospende la discussione sul merito.
2. Sul richiamo decide il Presidente, sentito il Segretario comunale.

Articolo 37 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba essere oggetto di discussione, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba essere rinviata, possono essere poste da un consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora esse siano giustificate da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito,
2. La discussione può proseguire solo dopo che il Consiglio si è pronunciato su dette questioni. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Nel caso vengano poste più questioni pregiudiziali o sospensive sullo stesso argomento, esse si svolgono in un'unica discussione e con un'unica votazione, per alzata di mano.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio indica il momento della ripresa della discussione.

Articolo 38 - Mozione su questioni iscritte all'ordine del giorno

1. Durante la discussione di una deliberazione in sede di Consiglio comunale, ogni consigliere può presentare una mozione riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo nella materia oggetto della discussione.
2. Dopo il dibattito a cui può intervenire un consigliere per ogni gruppo nei limiti di tempo previsti dal comma 5 dell'art. 29, la mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme

previste per la votazione delle deliberazioni, prima della votazione finale sulla deliberazione oggetto della trattazione

Articolo 39 - Mozione intesa come atto di indirizzo

1. La mozione può consistere in una proposta di atto di indirizzo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, verso il Sindaco, la Giunta o i responsabili dei servizi.
2. Detta proposta deve essere redatta a cura dei proponenti sulla falsariga delle proposte di deliberazione e quindi composta di una parte narrativa e di una dispositiva, e deve essere inoltrata al Sindaco.
3. In tal caso, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, il Sindaco inoltra la mozione proposta al Segretario comunale perché provveda, se dovuti, all'acquisizione dei prescritti pareri tecnici e contabili.
4. Nell'esame delle mozioni di cui al presente articolo, il Consiglio adotta le procedure previste per la discussione delle normali deliberazioni.

Articolo 40 - Forme di votazione

1. Le votazioni avvengono, di norma, in modo palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Articolo 41 - Votazioni informale palese

1. Le votazioni palesi si svolgono di norma per alzata di mano. I consiglieri esprimono il voto dal proprio posto. Il risultato è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dal Segretario comunale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da almeno tre consiglieri, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
3. Il Presidente, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.
4. Su determinazione del Presidente, le votazioni palesi possono avvenire per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei consiglieri per ordine alfabetico,
6. All'atto del voto per alzata di mano i consiglieri che si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Gli astenuti non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Articolo 42 — Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante schede distribuite ai membri del consiglio al momento del voto.
2. Gli astenuti debbono dichiararlo preventivamente all'avvio della votazione. Le schede bianche, nulle vengono calcolate nel numero totale di voti a determinare la maggioranza dei votanti.
3. Quando la deliberazione in esame riguarda l'elezione di più soggetti e sempre che non sorga opposizione, si procede all'approvazione dell'intero elenco nominativo od in qualunque altra forma ritenuta conveniente.
4. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi sommati al numero delle schede bianche, nulle o annullate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione,
5. Quando debbano effettuarsi votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere

allo spoglio delle schede attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni. I risultati vengono trascritti su di un apposito modulo, conservato agli atti.

Articolo 43 - Esito della votazione

1. Salvo i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti favorevoli, ogni deliberazione s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
2. I membri del consiglio che si astengono sono computati tra i presenti ma non tra i votanti.
3. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula: "il Consiglio ha approvato", oppure, "il Consiglio non ha approvato".

Articolo 44 - Turbativa dell'ordine da parte dei consiglieri

1. Il Consigliere che turba l'ordine o pronuncia espressioni ingiuriose o sconvenienti è richiamato dal Presidente.
2. Se il Consigliere, nonostante il richiamo del Presidente, persiste nel suo comportamento, o pronuncia espressioni oltraggiose, o passi a vie di fatto, o faccia appello alla violenza, il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la seduta.
3. Il Presidente può altresì proporre la censura nei confronti del consigliere. In tal caso il consigliere ha diritto di dare spiegazioni al Consiglio intervenendo per non più di tre minuti. Il Presidente, sulla base di quanto detto dal consigliere, può decidere di ritirare la proposta di censura, limitandosi a raccomandare un diverso comportamento. Qualora ciò non avvenga e il Presidente mantenga la richiesta di censura, la proposta viene messa ai voti, senza discussione, per alzata di mano.

Articolo 45 - Comportamento del pubblico nell'aula durante le adunanze.

1. Le persone che, nello spazio riservato al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio e tenere un contegno corretto.
2. Spettano al Presidente del consiglio comunale i poteri di ordine della parte riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza dei vigili urbani.
3. Il Presidente può espellere dall'aula coloro che non ottemperino a quanto disposto dal primo comma del presente articolo. Chi sia stato espulso non viene riammesso in aula per tutta la seduta.
4. Quando coloro che sono stati espulsi non si attengano alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare il disturbatore o l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti può far sgomberare l'aula.

Articolo 46 - Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dal Sindaco.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori sino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara sospesa l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Articolo 47 — Verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario comunale che si avvale degli appositi uffici.
2. Il verbale è steso in forma integrale o sintetica su decisione del Segretario e contiene in allegato tutti i documenti trattati nella seduta.
3. Ogni membro del Consiglio ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed i motivi del medesimo; ha altresì diritto di chiedere che nel verbale risultino le proprie dichiarazioni. In tal caso egli dovrà riassumere in breve l'intervento o la dichiarazione e rimetterlo, seduta stante, per iscritto e firmato al Segretario comunale.
4. I verbali devono indicare l'ora di inizio della seduta, se questa sia pubblica o segreta, i nomi del Presidente, dei consiglieri e degli assessori esterni presenti, il risultato della votazione, se la stessa è avvenuta a scrutinio palese o segreto, i nominativi degli eventuali scrutatori.
5. I verbali delle sedute vengono depositati presso la Segreteria comunale.
6. Gli interventi dell'intera seduta possono essere registrati mediante incisione magnetica o altro sistema simile. I supporti sono custoditi in apposito archivio, a cura del Segretario comunale con possibilità di accesso da parte dei consiglieri e vengono conservati per almeno cinque anni. È facoltà del Presidente del Consiglio comunale o del Segretario di ordinarne in tutto o in parte la trascrizione.
7. In base a decisione del Segretario comunale, nel verbale di deliberazione, gli interventi possono venire richiamati "per relationem", con riferimento al supporto magnetico, ove risultano registrati.
8. La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, nel modo più conciso, menzione di quanto viene discusso e deliberato.
9. I verbali delle deliberazioni che riguardino questioni patrimoniali in cui vi sia o vi possano essere interessi di terzi, sono riassunti in modo da non compromettere gli interessi del Comune.
10. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario comunale.

TITOLO V — SINDACATO ISPETTIVO

Articolo 48 - Attività ispettiva dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali gestiti direttamente ovvero a mezzo di concessione, azienda, istituzione o società, ovvero in convenzione con altri enti pubblici.
2. Per sindacato ispettivo si intende la possibilità di richiedere informazioni e verifiche agli uffici e servizi competenti, nonché di richiedere l'istituzione di commissioni d'indagine, eventualmente partecipandovi.
3. Sono istanze di sindacato ispettivo le interrogazioni e, a seguito delle stesse, ovvero indipendentemente da esse, la mozione tendente a costituire una commissione d'indagine od a discutere in Consiglio comunale o in commissione una relazione sulla materia oggetto dell'istanza.

Articolo 49 - Interrogazioni, mozioni di rilevante interesse generale

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale del Comune.
2. Le mozioni su fatti eccezionali di particolare risonanza nazionale o internazionale, possono essere presentate dai consiglieri e vengono discusse previo esame della conferenza dei capigruppo, da tenersi a cura del Sindaco prima della seduta consiliare.
3. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o

documentazione, o abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.

4. Le interrogazioni vengono formulate per iscritto al Sindaco, il quale dispone l'istruttoria.

5. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni e, di norma, in forma scritta, a meno che l'interrogante richieda espressamente la risposta verbale. In tale caso alla risposta si procede durante la prima seduta utile del Consiglio comunale anche in deroga al termine di trenta giorni con che siano intercorsi almeno 15 giorni da quando l'interrogazione è pervenuta a meno che il Sindaco, autonomamente, ritenendola urgente, non decida di derogare in difetto da detto termine.

6. All'ordine del giorno di ogni adunanza del Consiglio comunale non possono essere iscritte più di quattro interrogazioni. Qualora quelle in attesa di risposta verbale siano in numero superiore, la conferenza dei capigruppo all'unanimità dei presenti ne decide l'ordine. Qualora non si raggiunga l'unanimità, saranno discusse quelle la cui data di presentazione è anteriore. Fa fede il protocollo generale. I presentatori delle interrogazioni rinviate alla successiva adunanza, hanno il diritto di richiedere che, qualora la successiva adunanza non si tenga entro trenta giorni, la risposta venga data in forma scritta.

7. Della risposta scritta il Sindaco può darne notizia in sede di Consiglio comunale. Tale comunicazione che deve contenere la lettura dell'interrogazione e della risposta, non dà origine ad alcun dibattito consiliare.

8. In caso di risposta verbale, il Presidente informa i consiglieri del contenuto della richiesta e concede la parola all'interrogato per la risposta che deve essere contenuta nel termine di dieci minuti, dopodiché è concessa la parola all'interrogante per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Tale diritto è esperito in un termine temporale non superiore ai cinque minuti, dopodiché, senza deroghe, la discussione viene considerata chiusa.

9. Il Sindaco, quando dalla pubblicità della risposta possa provenire pregiudizio per gli interessi economici o patrimoniali dell'amministrazione può differire motivatamente la risposta, fissando un ragionevole termine di tempo entro cui, comunque, la risposta dovrà essere fornita.

Articolo 50 - Relazione al Consiglio e commissione d'indagine

1. Nel caso in cui il consigliere, ottenuta la risposta ad una interrogazione in forma scritta, si dichiari insoddisfatto, e la questione appaia meritevole di approfondimento da parte del Consiglio, ha diritto entro i successivi trenta giorni, a trasformare la stessa in mozione, la quale, sarà posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.

2. La mozione di cui al comma precedente, deve concludersi con l'esplicito invito a correggere gli errori o i comportamenti omissivi, ovvero può contenere la richiesta di una commissione d'indagine per l'approfondimento. La mozione può altresì contenere una ulteriore richiesta di fornitura di dati ed informazioni.

3. Il Sindaco, esaminato entro i successivi dieci giorni, con esclusione del merito, il testo della mozione la quale deve riguardare materia di competenza comunale e deve connotarsi in uno dei modi indicati al comma precedente, può rigettarla perché non pertinente ovvero richiedere al proponente di integrarla in caso di incompletezza o indeterminatezza, ovvero accoglierla. In quest'ultimo caso il Sindaco provvede ad iscrivere la mozione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da convocare.

4. Per la costituzione ed il funzionamento della commissione d'indagine, se richiesta ed approvata dal Consiglio, si procede a termini del presente regolamento.